



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 157 del 12/11/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 ottobre 2014, n. 2176

Ditta ITAL Bi Oil S.r.l. - autorizzazione all'ampliamento dello stoccaggio del deposito sito all'interno dell'impianto di produzione di biodisel - comune di Monopoli - Espressione dell'intesa regionale di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. competente e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, riferisce quanto segue:

Con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'art. 4, co. 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 19, ha stabilito che sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di energia che non siano riservate allo stato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, o che siano attribuite agli enti locali ai sensi del successivo art. 31.

Con deliberazione n. 619 del 15.04.2005, la Giunta Regionale ha stabilito che le funzioni amministrative rivenienti dall'art. 1, co. 55 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono esercitate dal Settore commercio, ora Servizio Attività Economiche Consumatori.

Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto semplificazioni delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali.

Il D.M. n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e il successivo D.M. n. 16109 del 27 luglio 1996, hanno individuato le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata o a notifica negli impianti di lavorazione oli minerali

La legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 215 in data 13 settembre 2004, nel definire le competenze tra stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V° della Costituzione, ha introdotto ulteriori semplificazioni sottoponendo a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia 30 per cento è realizzato per fasi successive.

Sotto il profilo delle competenze, comunque, la medesima legge 239/2004, all'art. 1, comma 7, lett. i),

riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza e il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e di distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'art. 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, le seguenti tipologie di impianti:

- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del gpl, di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di gpl di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto il medesimo d.l. 5/2012 ha stabilito che le autorizzazioni previste dall'art. 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con decreto del Ministero dell'Industria Commercio Artigianato n. 16755 dell'11 giugno 2000, della Determinazione del Dirigente regionale allo Sviluppo Attività Economiche, Consumatori n. 669 del 17 settembre 2007 e successiva nota regionale di presa d'atto prot. n. 17977 del 5 settembre 2011, la Ditta Ital Bi Oil S.r.l. è titolare di un deposito per la produzione di biodisel sito in Monopoli, con capacità di lavorazione di 230.000 t/a e di uno stoccaggio di biodisel di mc. 14.400.

Con istanza del 3 giugno 2014 la Ditta in questione, in considerazione della intervenuta competenza ministeriale come sopra indicato, ha trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico una istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'aumento dello stoccaggio di biodisel a complessivi mc. 23.000, mediante l'installazione di n. 6 serbatoi da mc. 1.500 cadauno per biodisel, n. 1 serbatoio da mc. 1.500 per glicerina e n. 1 serbatoio da mc. 1.500 per olio vegetale. I predetti nuovi serbatoi sono di proprietà della Ditta Ital Bioil S.r.l. giusta asseverazione dell'11 luglio 2014 a firma del tecnico antincendi Ing. Martino Aquaro. Tutti i predetti serbatoi sono già installati ed esistenti in posizione adiacente a quelli dell'impianto della Ital Bi Oil s.r.l., in quanto facevano parte di un deposito energetico di oli vegetali.

Con nota prot. n. 0012802 del 30 giugno 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la prevista Conferenza di Servizi, riunitasi in data 15 luglio 2014, presso il medesimo Ministero.

Con successiva nota prot. n. 0013913 del 16 luglio 2014 il medesimo Ministero ha trasmesso il verbale dei lavori della conferenza di servizio conclusasi con l'emanazione della determinazione conclusiva favorevole trasmessa con nota prot. n. 0017087 del 12 settembre 2014, ritenendo possibile il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione all'aumento della capacità di stoccaggio come sopra specificato, previa acquisizione dell'intesa da parte della Regione Puglia come previsto dall'art. 57 della legge 35/2012.

In ragione di quanto sopra, sulla base della succitata determinazione conclusiva favorevole dei lavori della Conferenza di Servizi ed in considerazione che i predetti serbatoi sono già esistenti, si propone di procedere all'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, inerente l'installazione di n. 6 serbatoi da mc. 1.500 cadauno per biodisel, n. 1 serbatoio da mc. 1.500 per glicerina e n. 1 serbatoio da mc. 1.500 per olio vegetale, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

#### Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Responsabile della P.O. Sviluppo Rete Carburanti, Oli Minerali e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione prevista dall'art. 1 comma 57, lett. b), della legge 23 agosto 2004, n. 239, inerente l'installazione di n. 6 serbatoi da mc. 1.500 cadauno per biodisel, n. 1 serbatoio da mc. 1.500 per glicerina e n. 1 serbatoio da mc 1.500 per olio vegetale presso l'impianto di produzione di biodisel della Ditta Ital Bi Oil S.r.l. sito a Monopoli;

- di demandare al competente Servizio Attività Economiche Consumatori la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---